

TESTO EMENDATO



COMUNE DI

CiniselloBalsamo

REGOLAMENTO PER L’AFFIDAMENTO IN GESTIONE DEGLI
IMPIANTI SPORTIVI DEL COMUNE DI CINISELLO BALSAMO

INDICE

ART. 1 – OGGETTO, RIFERIMENTI NORMATIVI.....	
ART. 2 - DEFINIZIONI.....	
ART. 3 – FINALITA’	
ART. 4 - AMBITO DI APPLICAZIONE.....	
ART. 5 – FORME DI GESTIONE.....	
ART. 6 – SOGGETTI TERZI AFFIDATARI E CRITERI DI SCELTA.....	
ART. 7 - AFFIDAMENTO DIRETTO IN GESTIONE DI IMPIANTI CON RILEVANZA SOCIALE CONNESSA AL CONTESTO TERRITORIALE	
ART. 8 – MODALITA’ DI AFFIDAMENTO IN GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI.....	
ART. 9 – AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE.....	
ART. 10 - CRITERI DI SELEZIONE DEL CONTRAENTE.....	
ART. 11 – REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE PROCEDURE PER L’AFFIDAMENTO.....	
ART. 12 – CONTENUTI DEL CONTRATTO.....	
ART. 13 – CONTRIBUTO MASSIMO E CANONE MINIMO.....	
ART. 14 – VALUTAZIONI DELLE OFFERTE.....	
ART. 15 – VERBALE DI CONSEGNA E CONSISTENZA.....	
ART. 16 – CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA.....	
ART. 17 – RINVIO.....	

ART. 1 – OGGETTO, RIFERIMENTI NORMATIVI.

Il presente Regolamento - in attuazione dell'articolo 90, comma 25, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato "legge finanziaria 2003"), della Legge Regione Lombardia 14 dicembre 2006, n. 27 (Disciplina delle modalità di affidamento della gestione di impianti sportivi di proprietà di enti pubblici territoriali) e alla luce della sentenza 5097 del 27.08.2009 del Consiglio di Stato - disciplina le modalità di affidamento della gestione di impianti sportivi di proprietà comunale.

ART. 2 – DEFINIZIONI

Ai fini del presente Regolamento ed in armonia con la legge Regione Lombardia 14 dicembre 2006, n. 27 si intendono:

- a. per "impianto sportivo", il luogo opportunamente attrezzato, destinato alla pratica di una o più attività sportive, di proprietà comunale, sia in diretta gestione che in gestione a terzi, sia in uso di istituzioni scolastiche;
- b. per "affidamento in gestione", il rapporto nel quale a favore dell'affidatario si verifica una traslazione di funzioni pubbliche proprie dell'Amministrazione concedente. Sul suddetto soggetto gravano i rischi di gestione del servizio;
- c. per "impianti senza rilevanza economica" quelli che per caratteristiche, dimensioni e ubicazione sono improduttivi di utili o produttivi di introiti esigui, insufficienti a coprire i costi di gestione;
- d. per "impianti aventi rilevanza economica" quelli che sono atti a produrre utili.

ART. 3 – FINALITÀ

Gli impianti sportivi sono strutture destinate all'uso pubblico, per la promozione e la pratica dello sport professionistico e dilettantistico, giovanile e scolastico, amatoriale e promozionale, e per favorire l'aggregazione sociale e lo sviluppo psico-fisico dei giovani, l'attività motoria e una migliore qualità della vita per gli anziani e per tutti i cittadini.

La gestione degli impianti sportivi comunali è finalizzata al miglioramento, attraverso il coinvolgimento dell'associazionismo sportivo, della qualità dei servizi e all'ottimizzazione dei costi di gestione.

ART. 4 – AMBITO DI APPLICAZIONE

Con riferimento alle disposizioni contenute nelle specifiche normative, il presente Regolamento disciplina le modalità di affidamento a soggetti terzi della gestione dei seguenti impianti sportivi del Comune di Cinisello Balsamo:

IMPIANTO SPORTIVO
Centro Polisportivo Gaetano Scirea
Palazzetto dello Sport S. Allende
Piscina Paganelli
Piscina Costa
Piscina Alberti

Centro Sportivo Diego Crippa
Campo di Calcio di via Frattini
Campo di Calcio di via Mozart
Pista di Pattinaggio a rotelle di via Beethoven
Centro Polisportivo di via Delle Rose
Palestra Gorky

L'elenco di cui sopra si intende aggiornato al 31.10.2009. Il presente Regolamento si applica anche agli impianti sportivi che saranno realizzati nel futuro.

Alle palestre scolastiche, destinate in orario scolastico all'attività curricolare della scuola di appartenenza e utilizzate in orario extrascolastico dalle associazioni sportive, non si applica il presente Regolamento ma quello di cui alla delibera di C.C. n. 20 del 15.03.2005 relativa alla concessione d'uso degli impianti sportivi comunali.

ART. 5 – FORME DI GESTIONE

Gli impianti sportivi possono essere gestiti nelle seguenti forme:

- a. direttamente dall'Amministrazione, in economia, qualora gli impianti abbiano caratteristiche tali da non consentirne la gestione ottimale con altre modalità;
- b. mediante affidamento a soggetti terzi.

ART. 6 – SOGGETTI TERZI AFFIDATARI E CRITERI DI SCELTA

Costituisce criterio preferenziale nell'affidamento degli impianti sportivi, ai sensi della Legge Regione Lombardia 14 dicembre 2006, n. 27, l'appartenenza del soggetto ad una delle seguenti categorie:

- a. società e associazioni sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive, e/o agli enti di promozione sportiva e discipline associate riconosciuti dal C.O.N.I.;
- b. enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I.;
- c. federazioni sportive nazionali e discipline associate riconosciute dal C.O.N.I.;
- d. associazioni del tempo libero per l'effettuazione di attività sportive, formative, ricreative ed amatoriali;
- e. i consorzi, le cooperative, le società e associazioni tra i soggetti di cui sopra costituite nei modi di legge purché senza scopo di lucro.

In caso di impianti sportivi aventi rilevanza economica, che, per dimensioni ed altre caratteristiche, richiedono una gestione di tipo imprenditoriale, i soggetti di cui al comma 1, devono dimostrare di possedere i requisiti imprenditoriali e tecnici necessari.

L'affidamento della gestione a soggetti diversi, ivi comprese le imprese sociali di cui al decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155 (Disciplina dell'impresa sociale, a norma della L. 13 giugno 2005, n. 118), è consentito, mediante procedura ad evidenza pubblica nel rispetto dei principi della Legge Regione Lombardia 14 dicembre 2006, n. 27, solo nel caso non sia pervenuta alcuna proposta, o quelle pervenute non siano ritenute idonee.

ART. 7 - AFFIDAMENTO DIRETTO IN GESTIONE DI IMPIANTI CON RILEVANZA SOCIALE CONNESSA AL CONTESTO TERRITORIALE

Per gli impianti sportivi senza rilevanza economica le cui caratteristiche e dimensioni consentono lo svolgimento di attività esclusivamente amatoriali e ricreative e richiedono una gestione facile e con

costi esigui, è ammesso l'affidamento diretto dell'incarico di gestione agli utilizzatori degli impianti stessi, qualora ricorrano uno o più dei seguenti elementi:

- a. che sia garantita la massima fruibilità possibile dell'impianto in termini di uso pubblico da parte dei cittadini residenti o afferenti all'area territoriale interessata, singoli o associati;
- b. che sia garantita la valorizzazione dell'attività sportiva nell'area territoriale di riferimento come leva per la coesione sociale;
- c. che sia garantita l'ottimizzazione gestionale di impianti con potenzialità limitate in ragione delle loro caratteristiche strutturali o della loro localizzazione;
- d. che sia garantita la valorizzazione degli impianti come poli attrattivi in senso ampio per la comunità locale dell'area territoriale di riferimento.

La rilevanza sociale dell'impianto è valutata dalla Giunta comunale, su indicazione del Dirigente del Settore Cultura e Sport, tenendo conto delle potenzialità attrattive della struttura per le attività sportive tipiche e per eventuali attività aggregative, culturali, socio-educative e sociali.

L'atto con cui si formalizza l'affidamento in gestione in base al precedente comma 1 esplicita le motivazioni che hanno indotto l'Amministrazione ad operare tale scelta nel rispetto dei fini individuati dalla medesima.

ART. 8 – MODALITA' DI AFFIDAMENTO IN GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI

L'Amministrazione stabilisce le modalità di affidamento nel rispetto dei seguenti principi:

- a. differenziazione della procedura di selezione a seconda che si tratti di impianti avente rilevanza economica o di impianti senza rilevanza economica;
- b. rispetto dei principi di trasparenza correttezza ed imparzialità nonché adeguata pubblicizzazione;
- c. individuazione della proposta più vantaggiosa valutabile secondo le prescrizioni previste dal successivo art. 10 del presente Regolamento.

La rilevanza economica dell'impianto è valutata dalla Giunta comunale, su indicazione del Dirigente del Settore Cultura e Sport, tenendo conto della redditività anche solo in via potenziale dell'impianto, verificata rilevando la tipologia dell'impianto, la presenza di strutture complementari e la possibilità di fruizioni di altri servizi a valore aggiunto.

ART. 9 – AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE

Qualora si intenda provvedere all'affidamento in gestione degli impianti, l'Amministrazione rende nota la propria volontà mediante un avviso pubblicato all'Albo pretorio, nel sito internet del Comune per venti giorni consecutivi e nelle altre forme che l'Amministrazione riterrà idonee.

L'avviso conterrà, oltre all'indicazione dell'impianto da affidare, **la durata dell'affidamento prevista**, almeno l'indicazione della disciplina sportiva principale praticabile nell'impianto, l'elenco delle altre discipline praticabili, la tipologia delle attività che si intendono accogliere, l'eventuale obbligo di realizzazione di lavori di miglioria, la realizzazione di investimenti per opere ulteriori o per l'acquisto di strumentazioni connesse all'impianto da parte dell'affidatario stesso, che possano essere caratterizzabili comunque come interventi accessori alla gestione del servizio, oltre allo schema di convenzione che dovrà regolare i rapporti tra l'Ente proprietario e il gestore.

L'avviso conterrà, inoltre, come base di gara l'importo del massimo contributo che l'Amministrazione intenderà concedere a sostegno della gestione o l'eventuale canone di conduzione che l'Amministrazione intenderà percepire dalla struttura.

ART. 10 – CRITERI DI SELEZIONE DEL CONTRAENTE

La selezione del soggetto gestore avverrà valutando i seguenti elementi:

- esperienza maturata nella gestione di impianti sportivi corrispondenti a quelli oggetto dell'affidamento;
- radicamento sul territorio nel contesto del sistema sportivo locale;
- capacità di coinvolgere cittadini e strutture sportive del Comune nelle proprie attività;
- corrispettivo dovuto all'affidatario o del canone di concessione dovuto dall'affidatario;
- delle tariffe o dei prezzi d'accesso a carico degli utenti o dell'eventuale ribasso su quelli predeterminati dall'Ente pubblico proprietario dell'impianto; **eventuali modifiche tariffarie nel corso della durata della convenzione dovranno essere approvate dall'Amministrazione comunale;**
- il numero dei tesserati o iscritti al soggetto proponente, interessati alle attività sportive praticabili nell'impianto oggetto della gestione;
- numero degli affiliati del settore giovanile che praticano l'attività;
- affidabilità economica;
- qualificazione professionale degli istruttori e allenatori utilizzati;
- qualità della proposta gestionale e compatibilità dell'attività sportiva esercitata con quella praticabile nell'impianto e dell'eventuale organizzazione di attività a favore dei giovani, dei diversamente abili e degli anziani;
- modalità organizzative di conduzione e funzionamento dell'impianto, nonché dei servizi di custodia, pulizia e manutenzione dello stesso;
- presentazione del progetto dell'attività che consenta la valutazione dei profili economici e tecnici della gestione o, se richiesto nell'avviso pubblico di selezione, del progetto di realizzazione di lavori di miglioria o di realizzazioni delle opere ulteriori previste;
- valutazione della convenienza economica dell'offerta, da effettuarsi in base alla previa indicazione da parte dell'ente territoriale del canone minimo che si intende percepire e/o dell'eventuale massimo contributo economico che si intende concedere a sostegno della gestione.

ART. 11 - REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE PROCEDURE PER L'AFFIDAMENTO

I soggetti partecipanti alla procedura di selezione devono dimostrare:

- a. di non avere liti pendenti nel settore sportivo o situazioni debitorie con l'Amministrazione comunale, al momento della presentazione dell'istanza;
- b. di non aver ricevuto diffide da parte dell'Amministrazione, per comportamenti non adeguati al particolare servizio da svolgere;

La determinazione dei requisiti di cui al precedente comma 1 è finalizzata ad accertare la capacità a contrarre con l'Amministrazione, la solidità della situazione economica, la capacità tecnica e l'affidabilità organizzativa dei soggetti partecipanti alla procedura di selezione.

L'accertamento del possesso dei requisiti deve essere realizzato tenendo conto:

- a. per la capacità a contrarre, del rispetto delle normative vigenti regolanti il possesso di specifici requisiti da parte di soggetti, anche senza configurazione imprenditoriale, che vogliano instaurare rapporti di natura contrattuale con Amministrazioni Pubbliche;
- b. per la solidità della situazione economica, di elementi illustrativi del bilancio e delle potenzialità di investimento, analizzabili anche mediante referenze bancarie;
- c. per la capacità tecnica, delle esperienze pregresse maturate nella gestione di impianti sportivi, valutabili anche in termini di analogia alle attività da affidare in gestione;

- d. per l'affidabilità organizzativa, dell'assetto complessivo del soggetto in relazione alle attività da realizzare, rilevabile anche mediante comparazione con la struttura operativa stabile del soggetto.

L'Amministrazione, al fine di favorire la pluralità dei soggetti gestori, procederà ad affidare la gestione dell'impianto sportivo ad un soggetto che abbia già la gestione di altro impianto comunale solo qualora all'esito della procedura di selezione non si pervenga all'individuazione di altro utile affidatario.

ART. 12 – CONTENUTI DEL CONTRATTO

Il rapporto tra l'Amministrazione comunale ed il soggetto individuato come affidatario è regolato da apposito contratto di convenzione che contiene obbligatoriamente almeno i seguenti elementi:

- durata dell'affidamento, da valutarsi di volta in volta in base alla tipologia dell'impianto nel rispetto delle leggi in materia;
- indicazione della disciplina principale e di quelle accessorie praticabili nella struttura;
- oneri a carico del gestore;
- oneri a carico del Comune;
- obbligo del gestore di conformarsi a quanto disposto dalla Giunta comunale in materia di tariffe d'uso di impianti sportivi;
- modalità del controllo da parte dell'ente proprietario;
- modalità di recesso dal contratto, sia da parte del Comune sia da parte della società sportiva;
- penali in caso di inadempienza **da 1.000,00 a 10.000,00 euro** tenendo conto delle particolarità dell'impianto;
- obbligo da parte del gestore di stipulare specifiche polizze di assicurazione per la Responsabilità Civile verso Terzi. ed altre da indicare;
- riserva di accesso gratuito per l'attività promossa e/o patrocinata dall'Amministrazione;
- obbligo di subentrare agli impegni onerosi di cui l'impianto è già gravato;
- esonero di ogni responsabilità civile e penale dell'Amministrazione per qualsiasi fatto avvenuto nell'impianto sportivo sia durante le normale attività sia durante le manifestazioni. Ogni responsabilità civile e penale ricade sul gestore affidatario.
- **Garantire l'accesso agli impianti a tutti coloro che ne facciano richiesta, secondo la programmazione annuale, nel rispetto dei principi di uguaglianza senza discriminazione, favorendo i soggetti di svantaggio fisico e sociale.**
- **Al fine di garantire l'esercizio dell'attività di indirizzo e controllo gli amministratori e i Consiglieri comunali hanno possibilità di accesso a tutti gli impianti sportivi di proprietà ed in uso all'Amministrazione comunale.**
- **Il gestore invierà annualmente al competente settore dell'Amministrazione comunale una relazione attestante l'attività svolta e l'evidenziazione di eventuali problematiche**

ART.13 – CONTRIBUTO MASSIMO E CANONE MINIMO

L'Amministrazione, con Deliberazione di Giunta, su indicazione del Dirigente del Settore Cultura e Sport – tenendo conto della rilevanza o non rilevanza economica dell'impianto, di quanto erogato negli anni precedenti, dell'aumento dell'indice ISTAT e degli eventuali nuovi compiti compresa la realizzazione di lavori di miglioria o per la realizzazione di investimenti di opere ulteriori, previo parere preventivo dell'ufficio tecnico comunale, che si intendono affidare al gestore - stabilisce :

- a. gli impianti a cui erogare un contributo annuo a sostegno della gestione, in quanto impianti che, per tipologia della struttura o per caratteristiche dell'attività sportiva praticata, si

- ritiene non possano fornire al Concessionario risorse sufficienti al mantenimento dell'efficienza e della funzionalità della struttura sportiva affidata in gestione;
- b. gli impianti che, per tipologia della struttura o per caratteristiche dell'attività sportiva praticata, si ritiene possano garantire, al netto dei costi di gestione, la corresponsione di un canone annuo a favore dell'Ente.

ART. 14 – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE

Le offerte saranno valutate secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, con attribuzione di punteggi massimi per elementi compositivi delle offerte stesse, secondo le modalità seguenti:

- a. esperienza nel settore e radicamento sul territorio, punti 40;

Per l'esperienza sarà valutata quella nel settore sportivo specifico cui è destinato l'impianto e nella gestione di impianti simili per tipologia e dimensioni; per il radicamento sul territorio comunale del soggetto gestore si farà riferimento alla storicità del sodalizio sportivo sul territorio e alla valorizzazione dell'impianto da gestire nel corso dell'attività pregressa.

- b. profili tecnico-organizzativi e progetto gestionale delle attività da affidare in gestione, punti 35;

Per i profili tecnico-organizzativi e il progetto gestionale saranno valutati i seguenti elementi:

- 1) ottimizzazione della gestione sportiva degli impianti, anche in chiave di miglioramento del rapporto tra funzionalizzazione tipica ed uso sociale, con particolare attenzione per:
 - 1.1) il contemperamento delle esigenze dei vari soggetti fruitori, con illustrazione delle metodologie per massimizzare la fruibilità degli impianti da parte dei singoli cittadini o di loro aggregazioni anche temporanee, anche per mediazione di altri soggetti istituzionali, nonché con illustrazione delle metodologie per consentire l'ottimizzazione dell'uso degli spazi assegnati negli impianti alle associazioni sportive in base al regolamento;
 - 1.2) la compatibilità dell'attività sportiva esercitata autonomamente dal potenziale affidatario con quella praticabile nell'impianto da affidare in gestione. La valutazione deve essere realizzata sulla base di parametri per verificare la compatibilità dell'attività;
 - 1.3) l'organizzazione di attività a favore dei giovani, dei diversamente abili e degli anziani con illustrazione delle specifiche progettualità.
- 2) potenzialità organizzative e gestionali relative alle attività realizzabili per l'ottimale gestione degli impianti, con particolare attenzione alla qualificazione professionale degli operatori sportivi, col illustrazione delle metodologie per la gestione operativa (ES: soluzione per la gestione degli atleti/pubblico; presenza di personale di custodia; assicurazione e tempistiche per manutenzione, modalità apertura impianto, etc.); degli elementi di qualificazione professionale dei soggetti impegnati nelle attività operative (miglioramento della qualificazione professionale attraverso la formazione, miglioramento nella relazione coi fruitori, etc.);
- 3) potenzialità di valorizzazione sociale e sportiva degli impianti, sia in relazione agli eventi di portata differenziata, sia in ordine al contesto di riferimento con illustrazione di progetti di valorizzazione e descrizione di eventi significativi, con rilevanza per il territorio e per la comunità;

4) miglioramento funzionale degli impianti, anche mediante investimenti specifici ed ottimizzazione delle attività manutentive con correlata illustrazione delle metodologie di pianificazione in raccordo con l'Amministrazione.

c. profili economici delle attività da affidare in gestione, punti 25.

Per i profili economici saranno valutati l'affidabilità e la convenienza economica dell'offerta.

ART. 15 - VERBALE DI CONSEGNA E STATO DI CONSISTENZA

Nel caso di affidamento di impianti sportivi a soggetti gestori diversi dai soggetti affidatari nella precedente gestione al momento della consegna dell'impianto verrà redatto apposito verbale di consegna che conterrà lo stato di consistenza dell'impianto, compreso l'inventario dei beni mobili e gli eventuali interventi programmati di manutenzione ordinaria e straordinaria.

Il verbale sarà redatto alla presenza continua di **tecnici comunali dell'Ufficio Tecnico e Sport.**

ART. 16 – CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di non assegnare comunque l'impianto a nessuno dei soggetti partecipanti al bando di assegnazione con motivate ragioni.

ART. 17 – RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano la normativa vigente in materia, mentre si intendono abrogati gli indirizzi di gestione precedentemente approvati dal Consiglio comunale.

Il Presidente
F.to GIUSEPPE SACCO

Il Vicepresidente
F.to CIRO CESARANO

Il Segretario Generale
F.to MARIO SPOTO

Si dichiara che questa deliberazione è pubblicata – in copia – all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del T.U. 18.8.2000 n.267, con decorrenza

___05/03/2010_____

Cinisello Balsamo, ___05/03/2010_____

Il Segretario Generale
F.to MARIO SPOTO

Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo.

Cinisello Balsamo, _____

Il Segretario Generale

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di Legge.

Cinisello Balsamo, ___16/03/2010_____

Il Segretario Generale

Pubblicata all’Albo Pretorio

dal ___05/03/2010___ al ___31/03/2010_____

Cinisello Balsamo, _____

Visto: Il Segretario Generale